EDIZIONE STRAORDINARIA

ANNO XLVIII NUMERO 15

REGIONE MOLISE

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE MOLISE

CAMPOBASSO 18 aprile 2017

PARTE I e III

Si pubblica normalmente il 1 ed il 16 di ogni mese

DIREZIONE, REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE – VIA GENOVA 11 - 86100 CAMPOBASSO TEL. 0874/4291

SOMMARIO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE NATURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO N. 67 DEL 18-04-2017
OGGETTO: REG. (UE) N. 1305/2013. P.S.R. 2014-2020 DELLA REGIONE MOLISE. MISURA 13 "INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI" – SOTTOMISURA 13.1 "PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE AREE MONTANE". APERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO PER L'ANNO 2017.
Pag. 4751

AVVISI

ASREM
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE - FARMACISTI - PROGETTO "CONTROLLO SUL CORRETTO USO DEI FARMACI NEI PAZIENTI AFFETTI DA DEMENZA".
Pag. 4769

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE NATURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO N. 67 DEL 18-04-2017

OGGETTO: REG. (UE) N. 1305/2013. P.S.R. 2014-2020 DELLA REGIONE MOLISE. MISURA 13 "INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI" – SOTTOMISURA 13.1 "PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE AREE MONTANE". APERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO PER L'ANNO 2017.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO IV
AUTORITA' DI GESTIONE DEL P.S.R. 2014-2020 DELLA REGIONE MOLISE

Su proposta del Direttore del Servizio Sostegno al Reddito, Condizionalità e Territorio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell'articolo 56 (impegni di spesa) – commi 3 e 5, e dell'articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto legislativo n.118/2011;

VISTA:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8 recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 in data 26.02.2016 avente ad oggetto "Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali apicali dell'apparato burocratico della Giunta Regionale denominate "Dipartimenti" ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale 4 maggio 2015, n. 8 – Provvedimenti";

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 409 in data 12 agosto 2016 avente ad oggetto: "Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 del 26 febbraio 2016 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti della giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti";

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento delegato (UE) n. 1307 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) m.73/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei contri, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- il Regolamento di Esecuzione (UE) 747/2015 dell'11 maggio 2015 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;

- il DM n.180 del 23 gennaio 2015, che reca la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 (regolamento orizzontale)";

- il D.M. n.3536 dell'8 febbraio 2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurali";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 25 gennaio 2017 avente ad oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (17A02343)" pubblicato sulla GU n.74 del 29.03.2017;

VISTA la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale:

- ha preso atto della proposta di "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise" e ne ha disposto la trasmissione formale alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;

- ha designato l'ing. Massimo Pillarella, quale Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, ai sensi dell'articolo 123 del Reg.(UE) 1303/2013, e con le funzioni stabilite all'articolo125 del Reg.(UE) 1303/2013;

RICHIAMATA la Deliberazione n.415 del 29.08.2016 con la quale la Giunta Regionale ha confermato la designazione dell'ing. Massimo Pillarella, quale Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese effettivamente pagate dall'organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015, approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del

2.7.2015;

VISTA la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI 2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 02.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma;

VISTA, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015", nei termini di cui alla D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;

VISTO l'esito (prot. 83137/2016 del 15.07.2016) del Comitato di Sorveglianza del 14 e 15 giugno 2016;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2014-2020;

TENUTO CONTO che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise al *cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo* stabilisce che l'Autorità di Gestione rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma;

VISTA la proposta tecnico-economica predisposta da SIN S.p.A. (Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura S.p.A.) per la realizzazione del Sistema informativo PSR 2014-2020 nell'ambito delle evoluzioni di cui il SIAN necessita per rispondere alle esigenze contingenti della nuova Programmazione 2014-2020, in osservanza della normativa comunitaria (Reg. UE 1305/2013), che AGEA ha messo a disposizione delle Regioni che si avvalgono della stessa AGEA quale Organismo Pagatore;

VISTO il "Bando attuativo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento anno 2016" per la misura 13, sottomisura 13.1 approvato con Determinazione del Direttore di Area Seconda n.23 del 07.04.2016 e pubblicato sul BURM n.12 del 08.04.2016 e le successive modifiche ed integrazioni adottate con Determinazione del Direttore di Area n.40 del 25.05.2016 pubblicata sul BURM n.20 del 27.05.2016 e con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n.55 del 27.03.2017 pubblicata sul BURM n.10 del 01.04.2017;

RAVVISATA la necessità di procedere con l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'annualità 2017;

PRECISATO che la presentazione delle domande dovrà avvenire secondo le modalità contenute nella circolare AGEA n. 14 prot. ORPUM 26680 del 27/03/2017 avente ad oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017";

VISTO il bando attuativo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento "*Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" – Sottomisura 13.1 "Pagamenti compensativi per le aree montane"- Bando attuativo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento anno 2017*" (allegato A);

PRECISATO cha la raccolta delle domande avviene tramite specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN, opportunamente adeguata ai contenuti specifici del bando;

DETERMINA

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2. di fare propria la circolare AGEA n. 14 prot. ORPUM 26680 del 27/03/2017 avente ad oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di

presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017";

3. di approvare il bando attuativo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento "Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" – Sottomisura 13.1 "Pagamenti compensativi per le aree montane" - Bando attuativo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento anno 2017" (allegato A);

4. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'annualità 2017 per la misura 13, sottomisura 13.1 del PSR-Molise 2014/2020 nelle modalità definite con circolare AGEA n. 14 prot. ORPUM 26680 del 27/03/2017;

5. di dare atto che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013, art. 26, comma 1;

6. di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui alla Direttiva adottata con DGR n. 376 del 1° agosto 2014 avente ad oggetto "Sistema dei controlli interni della Regione Molise. Direttiva";

7. di considerare il presente provvedimento assoggettato agli adempimenti previsti dal D.lgs n.33 del 14/03/2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", per quanto applicabile;

8. di demandare al Direttore del Servizio Sostegno al Reddito, Condizionalità e Territorio, quale Responsabile delle Misure, gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;

9. di demandare al Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche europee per agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatoria, in raccordo con il Servizio Sostegno al Reddito, Condizionalità e Territorio, la predisposizione delle procedure informatiche per la profilatura del bando e gli adempimenti ad esso connesso sul portale SIAN;

10. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale, sul sito istituzionale della regione Molise e sul portale del PSR Molise 2014-2020 all'indirizzo psr.regione.molise.it.

IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
MASSIMO PILLARELLA

Allegato A

REGIONE MOLISE

ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI - PROGRAMMAZIONE FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA PRODUTTIVA – TUTELA DELL'AMBIENTE

AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR MOLISE 2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - MOLISE 2014-2020

CCI 2014IT06RDRP015

MISURA 13
INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI

SOTTOMISURA 13.1
PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE AREE MONTANE

BANDO ATTUATIVO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ANNO 2017

Il presente bando attuativo regola l'applicazione della **Misura 13 – sottomisura 13.1** del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la campagna 2017.

Articolo 1 - Descrizione della misura

Il presente bando rappresenta la disposizione attuativa della misura 13 che ha come obiettivo quello di preservare e mantenere le attività agricole in aree caratterizzate da svantaggi naturali attraverso il sostegno al reddito degli agricoltori. L'azione della misura è rivolta, nella regione Molise, alle aree montane dove altitudine, pendenza e clima costituiscono ostacoli naturali ad un'attività agricola che rappresenta una risorsa importante per la biodiversità e per la vitalità di tali territori. La misura è stata riproposta nella presente programmazione anche sulla base dei risultati ottenuti con la programmazione 2007-2013 dove il fenomeno dell'abbandono, come evidenziato nell'analisi SWOT del PSR-Molise 2014-2020, è stato rallentato proprio grazie al sostegno al reddito degli agricoltori delle aree con svantaggi naturali previsto dalla misura "indennità compensative" del vecchio programma.

È una misura che assume particolare rilevanza per le aree montane dove:

1. le pratiche agricole ordinarie sono fondamentali per il miglioramento e la conservazione della biodiversità, della fertilità e stabilità dei suoli, della salvaguardia delle risorse naturali dai rischi idrogeologici e degli incendi;
2. gli imprenditori agricoli hanno un ruolo centrale nella costruzione del capitale sociale e culturale delle aree rurali e nella loro vitalità;
3. la buona pratica di pascolamento che caratterizza le aziende zootecniche garantisce il mantenimento delle aree pascolive in buone condizioni prevenendone il degrado e l'impoverimento della biodiversità a vantaggio delle specie più aggressive.

Inoltre, va sottolineato che molti siti Natura 2000 sono localizzati nelle aree montane e la loro salvaguardia è garantita proprio dalla presenza di un'agricoltura e di pratiche di pascolamento ordinarie sostenibili.

La misura contribuisce direttamente alla priorità 4 del PSR – Molise ed in particolare:

- alla focus area 4a) Salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- alla focus area 4c) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Contribuisce, inoltre, all'obiettivo trasversale ambiente ed indirettamente alla focus area 6b promuovendo lo sviluppo locale nelle aree rurali.

Risponde, inoltre, direttamente al fabbisogno 9 del PSR-Molise 2014-2020 relativo alla biodiversità legata alle pratiche agricole.

L'aiuto previsto nel presente bando, misura 13, è cumulabile con l'aiuto previsto nella misura dell'agricoltura biologica e in quella dei pagamenti agro-climatico ambientali, sotto-misura 10.1.3.

Articolo 2- Descrizione intervento

L'intervento consiste nel pagamento di un'indennità che sostenga il mantenimento delle pratiche agricole in zona montana. Il pagamento è dimensionato sulla base degli svantaggi fisici e dei sistemi agricoli presenti in tali aree solo laddove i calcoli ne evidenziano la disparità economica legata agli svantaggi rispetto alle aree non svantaggiate. Gli svantaggi fisici sono legati all'altitudine, alle pendenze ed alle condizioni orografiche del territorio che si traducono in:

- presenza di condizioni climatiche più restrittive rappresentate da periodi di luce più brevi e da condizioni meteorologiche più variabili rendendo i periodi vegetativi delle piante più brevi;
- presenza, anche nelle zone a minore altitudine, di pendii troppo ripidi per l'utilizzo delle macchine o che richiedono la dotazione di attrezzature specifiche altamente costose;
- maggiori difficoltà di accesso ai fondi agricoli;
- elevata frammentazione fondiaria anche all'interno delle stesse aziende dovuta alle caratteristiche orografiche del territorio ed alla presenza di barriere naturali;
- maggiori rischi idrogeologici dovuti alle pendenze e ad una maggiore intensità delle piogge.

Ciò impatta sulle performance delle attività agricole con la conseguenza che l'imprenditore è costretto ad abbandonare l'attività ed il territorio. Questo si traduce in riflessi negativi sulla biodiversità e sui suoli come evidenziato nell'analisi SWOT dove emerge la tendenza ad un forte erosione della SAU soprattutto nei territori montani. Inoltre, l'abbandono ha effetti negativi anche sul piano idrogeologico, paesaggistico, economico e sociale.

I pagamenti di cui al presente bando sono concessi agli agricoltori attivi, come definiti ai sensi dell'art. 9 del reg. UE 1307/2013, che si impegnano a mantenere l'attività agricola nelle zone montane. Le tipologie di attività agricole su cui si interviene sono, quindi, tutte conformi alle regole di condizionalità che rappresentano, anche per tale misura, la base line di partenza.

Il pagamento è condizionato all'impegno di proseguire l'attività agricola nell'area eleggibile al sostegno per la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità.

Le zone montane sono quelle delimitate in conformità all'art. 32, par. 2 del reg. (UE) 1305/2013 e, fino a nuova diversa disposizione, ai sensi dell'art. 3 par. 3 della Direttiva 75/268/CEE e sue s.m.i.

Articolo 3 - Soggetti Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, come recepito dall'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 integrato

con DM n. 1420 del 26/02/2015 e s.m.i. le cui superfici coltivate in zone montane delimitate in conformità all'art. 32, par. 2 del reg. (UE) 1305/2013 e, fino a nuova diversa disposizione, ai sensi dell'art. 3 par. 3 della Direttiva 75/268/CEE e sue s.m.i. ricadenti nella Regione Molise.

Articolo 4 - Condizioni di ammissibilità

L'azione si applica nelle aree montane della Regione Molise ed i requisiti di ammissibilità debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

I richiedenti devono risultare "agricoltore in attività" ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e del decreto applicativo del MiPAAF n. 513 del 18 novembre 2014, così come modificato ed integrato dal decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015. Il quadro complessivo delle norme relative alla figura dell'agricoltore in attività è fornito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni, inoltre devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:

- Rispettare quanto previsto all'articolo 4, lett. c) punto i) del regolamento 1307/2014 che definisce quale attività agricola: la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- non aver compiuto 70 anni all'atto della presentazione della domanda di sostegno (corrispondente alla data del rilascio informatico sul portale AGEA). In caso di società l'età va riferita al legale rappresentante.

Per le aziende zootecniche sono ammissibili quelle aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino e che hanno un patrimonio zootecnico (alla data di presentazione della domanda) pari o superiore a 0,2 UBA/ettaro calcolato sull'interna SAU aziendale regionale, essere regolarmente registrato ai servizi veterinari dei Distretti Sanitari regionali, di appartenenza (Codice ASL).

Di possedere almeno il 75% della SAU aziendale (costituita dall'intera SAU presente nel fascicolo aziendale) in zona montana ai sensi del Reg. (CE) 1257/99 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Va sottolineato che comunque il pagamento è riferito alle sole superfici ricadenti in area montana.

Di possedere alla data di presentazione della domanda un titolo di conduzione delle superfici, valido e certificato nel fascicolo aziendale, della durata tale da coprire l'intero periodo dell'anno di pagamento dell'aiuto (15 maggio 2017 – 14 maggio 2018).

L'impegno ha inizio il 15 maggio 2017. In caso di usi civici l'impegno si intende assolto quando la concessione, per le superfici a pascolo, autorizza il soggetto richiedente l'aiuto per l'intero periodo di pascolamento riferito all'anno 2017 stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti. Tale periodo di concessione può essere anche inferiore all'anno.

Va, tuttavia, ribadito che l'agricoltore si impegna a mantenere l'azienda attiva con animali per tutto l'anno a partire dal 15 maggio 2017 e con tutte le superfici diverse da quelle ad uso civico. La superficie concessa ad uso civico e dichiarata per una singola domanda non può essere comunque dichiarata per

la stessa annualità da altri soggetti (in caso di stessa superficie dichiarata da più soggetti per la risoluzione dell'anomalia si procederà secondo le modalità previste da AGEA)

Non sono ammissibili a premio le seguenti superfici: colture in serra, vivai, funghi, coltivazioni arboree, superfici boscate o forestali.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (annualità di pagamento ovvero dal 15 maggio 2017 al 14 maggio 2018), pena la decadenza della domanda.

Articolo 5 - impegni

Mantenere l'attività minima di cui all'articolo 4 lett. C), punto iii) del regolamento UE n. 1307/2014 secondo le disposizioni definite nell'articolo 2, commi 3 e 4 del DM del 26 febbraio 2015 che prevede un carico minimo di 1,2 UBA/ha per il periodo del turno di pascolamento pari a minimo 60 giorni ed un carico minimo annuo pari a 0,2 UBA/ha calcolato sulle sole superfici a prato pascolo e pascolo.

Rispettare gli impegni della condizionalità di cui al regolamento 1306/2013 ed al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 25 gennaio 2017 avente ad oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (17A02343)" pubblicato sulla GU n.74 del 29.03.2017

Proseguire l'attività agricola in zona montana fino al 14 maggio dell'anno successivo alla presentazione della domanda di aiuto/sostegno.

Articolo 6 - Agevolazioni Previste

Pagamento annuale per ettaro di superficie. I pagamenti saranno effettuati per tutte le superfici aziendali coltivate ricadenti nelle aree montane ad esclusione di quelle boschive o forestali e di quelle con colture arboree permanenti.

Le diverse entità di premio è pari a 160 euro/ettaro.

È previsto un premio aggiuntivo per le sole aziende zootecniche, cioè quelle aziende che effettuano la pratica del pascolamento rispettano un carico minimo di 0.2 UBA/ettaro calcolato per le superfici agricole con raggruppamento Colture Foraggere non Avvicendate ricadenti nel territorio delle zone montane della Regione Molise, pari a 40 euro/ettaro. Tale premio aggiuntivo si applica alle sole superfici comprese nel raggruppamento interessato dal pascolamento

È fissato un valore minimo di 750 euro, (calcolata prima dell'applicazione dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013) quale requisito minimo di accesso ai benefici del bando, in quanto il costo della gestione della domanda è maggiore del beneficio concesso.

E' attuata una regressività lineare del premio, pari all'1% per ogni ettaro aggiuntivo, a partire dal trentunesimo ettaro e fino al cinquantesimo (31-50 ettari soggetti a regressività lineare del 1%). Oltre il cinquantesimo ettaro, il premio si riduce all'80% e rimane tale per gli ettari successivi.

I premi sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 11 e con quelli della misura 10.

Articolo 7 - Criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la concessione delle provvidenze previste dalla sottomisura 13.1 non si prevedono criteri di selezione.

Articolo 8 - Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando è pari 5 milioni di euro. Tuttavia, tale dotazione può essere ampliata nell'ambito delle disponibilità del piano finanziario fissato per la misura 13.1 del PSR-Molise 2014-2020 al netto dei trascinamenti.

Articolo 9 - Termini di presentazione delle domande

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it). La domanda si intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del presente bando e non oltre la data del **15 MAGGIO 2017** sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È, pertanto, necessario costituire ed aggiornare il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda.

Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio della domanda. Ciascun richiedente, nello stesso anno, non può presentare più domande di sostegno a valere sulla stessa misura. La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 09 giugno 2017.

Articolo 10 - Altre informazioni sulla misura

- Istruttoria delle domande di aiuto/pagamento

Il procedimento amministrativo delle domande avviene mediante le apposite funzionalità sul sistema informatico SIAN, gestito da SIN, per conto di AGEA. La presentazione delle domande avviene esclusivamente online (rilascio), le

fasi istruttorie prevedono controlli di ricevibilità e di ammissibilità al sostegno effettuati con "metodo automatizzato", ovvero utilizzando controlli incrociati con le banche dati disponibili ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. In particolare i controlli inerenti le superfici dichiarate sono eseguiti con riscontri con SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) basato sulle metodiche di telerilevamento e foto interpretazione.

Un campione delle domande presentate sarà sottoposto anche ai "controlli in loco".

La presentazione delle domande dovrà avvenire secondo le modalità contenute nella circolare AGEA n. 14 prot. ORPUM 26680 del 27/03/2017 avente ad oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017";

- Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento regionale delle attività istruttorie per le quali la Regione ha assunto la delega è il Responsabile della Misura 13.

Il pagamento dell'aiuto, senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata dalla Regione per le istruttorie di competenza secondo le procedure della L.241/90 e s.m.i.

- Conservazione delle domande di sostegno

Al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il Richiedente è tenuto a conservare il "fascicolo domanda" presso il soggetto autorizzato (CAA) che ha effettuato il rilascio della domanda stessa.

Il fascicolo domanda deve contenere tutti i documenti relativi alla domanda stessa, in particolare:

a) la domanda debitamente sottoscritta;

b) i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda.

- Esonero dagli impegni (Causa di forza maggiore)

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:

a) decesso del beneficiario;

b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e) epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Responsabile di Misura entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui lo stesso o il suo rappresentante è in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

In ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento 640/2014, qualora un beneficiario sia stato incapace di adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento dell'aiuto è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

- Trasferimento di Azienda

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Come previsto all'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014, il pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario (subentrante) se:

a) Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio regionale di competenza. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.

b) il cessionario informa l'autorità competente dell'avvenuta cessione;

c) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall'autorità competente;

d) l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione del sostegno.

Dopo che il cessionario ha comunicato il subentro in azienda e richiesto il pagamento del sostegno tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di sostegno, sono conferiti al cessionario.

- Pagamento dell'aiuto

L'aiuto può essere erogato in un'unica soluzione nel momento in cui è verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del

regolamento (UE) n. 1306/2013, e/o con un anticipo da erogarsi anteriormente al 1 dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento, (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.), fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso.

- Riduzioni ed esclusioni

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti dalla sottomisura 13.1 del PSR del Molise 2014/2020, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale, applicativa degli articoli 17, 18, 19, 30, 31 e 35 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

- Errori palesi

Per le domande di sostegno/pagamento afferenti la sottomisura oggetto del presente bando, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 che precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Pertanto, al fine di garantire un'omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi sono individuate alcune possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:

1. problemi di natura informatica che abbiano comportalo un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN;
2. conto corrente errato;
3. errori di "rovescino" nei numeri;
4. data di inizio e/o di fine impegno errati;
5. informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
6. supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
7. utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
8. informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi;

9. particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;
10. spostamento di una particella a premio e viceversa, fermo restando la superficie a premio richiesta.

Inoltre, nel caso degli errori palesi si dovrà tenere conto anche delle circolari specifiche emanate dall'OP AGEA o ad altre disposizioni che lo stesso organismo riterrà di emanare. Tutte le situazioni che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.

A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio e motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese è comunicata al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

Nei casi di positivo accoglimento della richiesta di riconoscimento di errore palese, al richiedente/beneficiario sono comunicati i termini entro cui procedere alla correzione dell'errore. Trascorso tale termine il richiedente/beneficiario decade da qualsiasi ulteriore successiva possibilità di modifica di errore.

La Regione tiene una registrazione di chi ha richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario a verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.

Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:

1. gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
2. gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
3. la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);

4. la parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

- Disposizioni

Per quanto attiene la sottomisura 13.1 del PSR-Molise 2014/2020, le disposizioni previste dal presente bando possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte dell'Autorità di Gestione regionale, senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.

Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise nell'area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2020, un apposito HELP DESK all'interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it.

- Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:

1. i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
2. la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
3. l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

Elenco comuni classificati come Montani

Fonte ISTAT (30/01/2015)

N.	PR	Comune
1	CB	Baranello
2	CB	Bojano
3	CB	Busso
4	CB	Campochiaro
5	CB	Campodipietra
6	CB	Campolieto
7	CB	Casacalenda
8	CB	Casalciprano
9	CB	Castelbottaccio
10	CB	Castellino del Biferno
11	CB	Castelmauro
12	CB	Castropignano
13	CB	Cercemaggiore

14	CB	Cercepiccola
15	CB	Civitacampomarano
16	CB	Colle d'Anchise
17	CB	Duronia
18	CB	Ferrazzano
19	CB	Fossalto
20	CB	Gambatesa
21	CB	Gildone
22	CB	Guardialfiera
23	CB	Guardiaregia
24	CB	Jelsi
25	CB	Limosano
26	CB	Lucito
27	CB	Lupara
28	CB	Macchia Valfortore
29	CB	Mafalda
30	CB	Matrice
31	CB	Mirabello Sannitico
32	CB	Molise
33	CB	Monacilioni
34	CB	Montagano
35	CB	Montefalcone nel Sannio
36	CB	Montemitro
37	CB	Morrone del Sannio
38	CB	Oratino
39	CB	Petrella Tifernina
40	CB	Pietracatella
41	CB	Pietracupa
42	CB	Provvidenti
43	CB	Riccia
44	CB	Ripabottoni
45	CB	Ripalimosani
46	CB	Roccavivara
47	CB	Salcito
48	CB	San Biase
49	CB	San Felice del Molise
50	CB	San Giovanni in Galdo
51	CB	San Giuliano del Sannio
52	CB	San Massimo
53	CB	San Polo Matese
54	CB	Sant'Angelo Limosano
55	CB	Sant'Elia a Pianisi
56	CB	Sepino
57	CB	Spinete
58	CB	Torella del Sannio
59	CB	Toro

60	CB	Trivento
61	CB	Tufara
62	CB	Vinchiaturo
63	IS	Acquaviva d'Isernia
64	IS	Agnone
65	IS	Bagnoli del Trigno
66	IS	Belmonte del Sannio
67	IS	Cantalupo nel Sannio
68	IS	Capracotta
69	IS	Carovilli
70	IS	Carpinone
71	IS	Castel del Giudice
72	IS	Castelpetroso
73	IS	Castelpizzuto
74	IS	Castel San Vincenzo
75	IS	Castelverrino
76	IS	Cerro al Volturno
77	IS	Chiauci
78	IS	Civitanova del Sannio
79	IS	Colli a Volturno
80	IS	Conca Casale
81	IS	Filignano
82	IS	Forlì del Sannio
83	IS	Fornelli
84	IS	Frosolone
85	IS	Isernia
86	IS	Longano
87	IS	Macchia d'Isernia
88	IS	Macchiagodena
89	IS	Miranda
90	IS	Montaquila
91	IS	Montenero Val Cocchiara
92	IS	Monteroduni
93	IS	Pesche
94	IS	Pescolanciano
95	IS	Pescopennataro
96	IS	Pettoranello del Molise
97	IS	Pietrabbondante
98	IS	Pizzone
99	IS	Poggio Sannita
100	IS	Rionero Sannitico
101	IS	Roccamandolfi
102	IS	Roccasicura
103	IS	Rocchetta a Volturno
104	IS	San Pietro Avellana
105	IS	Sant'Agapito

106	IS	Santa Maria del Molise
107	IS	Sant'Angelo del Pesco
108	IS	Sant'Elena Sannita
109	IS	Scapoli
110	IS	Sessano del Molise
111	IS	Vastogirardi